



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.9/TFT del 15/12/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 15/12/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.095

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

prot. 12031/25 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Pasquale Catapano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cicciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere consentito e comunque non impedito al sig. Salvatore Catapano, benché tesserato come vice presidente della società dallo stesso rappresentata, di prendere parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Cicciano alla gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell'1.3.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società; nonché ancora per avere consentito allo stesso sig. salvatore Catapano di svolgere attività sportiva nonostante non fosse in possesso della certificazione di idoneità alla stessa;

2. il sig. **Antonio Moschiano**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Cicciano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell'1.3.2025 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cicciano nella quale è indicato il nominativo quale calciatore del sig. Salvatore Catapano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso come calciatore;

3. il sig. **Salvatore Catapano**, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Cicciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato come vice presidente della società A.S.D. Cicciano, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Cicciano alla gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell'1.3.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **ASD Cicciano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Catapano, Antonio Moschiano e Salvatore Catapano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Pasquale Catapano, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Moschiano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Salvatore Catapano, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società ASD Cicciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25 /26 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.096

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

prot. 12361/27 pfi 25-26/PM/lz del 7/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Francesco Guariglia**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Reda Tadoukart nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alle gare A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025, A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025 ed A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, tutte valide per il girone B del campionato Under 16 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. **Alfonso Zucaro**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP in occasione degli incontri A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025 ed A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025, tutti validi per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Reda Tadoukart attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Gioacchino Ferraioli**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP in occasione dell’incontro A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, valida per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Reda Tadoukart attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. **Reda Tadoukart**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Soccer Friends MP:

violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alle gare A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 del 3.2.2025, A.S.D. Diesse - A.S.D. Soccer Friends MP dell’11.2.2025 ed A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Scuola Calcio Spes del 10.3.2025, tutte valide per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

5. la società **A.S.D. Soccer Friends MP** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco

Guariglia, Alfonso Zucaro, Gioacchino Ferraioli e Reda Tadoukart così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Francesco Guariglia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Gioacchino Ferraioli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Alfonso Zucaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Reda Tadoukart, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Soccer Friends MP la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.098

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

prot. 12602/40 pfi 25-26/PM/am del 11/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Vincenzo Carelli**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Celle: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sporting Celle, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Mangia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Celle alla gara A.S.D. Sporting Celle – A.S.D. Palinuro 2023 del 13.4.2025, valevole per il girone E del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2.il sig. **Mattia Mangia**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’in-terno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Celle: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Celle, alla gara A.S.D. Sporting Celle – A.S.D. Palinuro 2023 del 13.4.2025 valevole per il girone E del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3. la società **A.S.D. Sporting Celle** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Carelli e Mattia Mangia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Vincenzo Carelli, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Mattia Mangia, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica;

per la società A.S.D. Sporting Celle la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.097

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

prot. 12531/46 pfi 25-26/PM/fl del 10/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Carmine Soria**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Angelo Greco, Michele Speranza ed Antonio Savino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5: i calciatori sigg.ri Angelo Greco e Michele Speranza alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell'8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025; il calciatore sig. Antonio Savino alla gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025;

2. il sig. **Michele Speranza**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell'8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025, entrambe valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell'8.3.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata

3. il sig. **Antonio Savino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alla gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025 valevole per il campionato di Serie D Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nella quale sono indicati il suo nominativo e quello del calciatore sig. Angelo Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di entrambi;

4. il sig. **Angelo Greco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e

dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell'8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025, entrambe valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nella quale sono indicati il suo nominativo e quello del calciatore sig. Angelo Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di entrambi;

5. la società A.S.D. Football Club Magica Boys a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Soria, Angelo Greco, Michele Speranza e Antonio Savino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Carmine Soria, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Michele Speranza, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; il sig. Antonio Savino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Angelo Greco, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.099

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

prot. 12738/49 pfi 25-26/PM/am del 12/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carmine Soria**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys: **a.-** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Luciano Lovisi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys alle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; **b.-** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Vincenzo Pisano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria;

2.- il sig. Vincenzo Pisano, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società

A.S.D. Football Club Magica Boys: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025 entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luciano Lovisi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Luciano Lovisi**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- la società **A.S.D. Football Club Magica Boys** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Soria, Vincenzo Pisano e Luciano Lovisi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Carmine Soria, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Vincenzo Pisano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Luciano Lovisi, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 15 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli